



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 18/02/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL “GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (G.A.D.I.A.) - APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO.

L'anno 2020, il giorno diciotto alle ore 12:40 e ss. del mese di Febbraio nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
BONANNO ANTONIO	Sindaco	X	
AMATO MARIO	Assessore	X	
AMATO VINCENZO	Assessore		X
PRIVITERA FRANCESCO	Assessore	X	
KHALIL GIULIO	Assessore	X	
NERI SARA ENRICA	Assessore	X	
TOTALE		5	1

Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a Scavalco, Avv. Innocenza Battaglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doverosi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 21 del 17/02/2020, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

IL CAPO AREA

Vista la seguente normativa internazionale, europea, nazionale e regionale riguardante la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, pienamente condivisa dall'Amministrazione Comunale di Biancavilla:

- 1) “Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 25 maggio 1991, n. 176 che statuisce, da parte degli Stati aderenti, l'impegno al rispetto dei diritti dei minori con la considerazione preminente all'interesse superiore del fanciullo, senza distinzione di sorte in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza (comma 3. Preambolo Convenzione);
- 2) “Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli” stipulata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge n. 77/2003;
- 3) Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza “Legge 12 luglio 2011, n. 112;
- 4) “Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza” L.R. Sicilia 10 agosto 2012, n. 47;
- 5) Costituzione della Repubblica Italiana:
 - a) Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
 - b) Art. 30: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
 - c) Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Considerato che il Garante per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza deve collaborare all'uopo con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con gli uffici comunali competenti;

Tenuto conto che la Città di Biancavilla e la sua Amministrazione sono da sempre attente alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia con particolare riferimento alle fasce deboli nonché alla tutela dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Visti gli orientamenti dell'U.E. in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino adottati dal Consiglio dell'Unione Europea il 3/12/2007 e le succitate norme vigenti in materia;

Visto l'allegato schema di Regolamento di "Istituzione della figura del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Ga.D.I.A.)" che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, composto da n. 7 articoli;

Dato atto che l'interpretazione autentica è data esclusivamente dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo;

Visto l'Ord. EE.LL.;

Visto il D.L. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e in particolare gli artt. 2 – 7 (comma 1);

PROPONE

Per le motivazioni sopraesposte

1. Di proporre al Consiglio Comunale “l'Istituzione della figura del “Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Ga.D.I.A.)”.
2. Di proporre l'approvazione dell'allegato schema di “Regolamento per l'istituzione del Garante dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza” composto da n. 7 articoli.

A questo punto il Sindaco propone alla Giunta Municipale l'immediata esecutività del presente atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sentita la proposta del Sindaco;

A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;
- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.
- Di dare atto, infine, che:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 18/02/2020 ai sensi dell'Art. 12, comma 2 L.R. 44/1991;
- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale-Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Sig. Antonio Bonanno

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO

Avv. Innocenza Battaglia

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Mario Amato



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 8 del 20/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e Art. 12 L.R. 30/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Biancavilla, 21/02/2020

Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 8 del 20/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Annotazioni:

Biancavilla, 08/05/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania

“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA”

- Art. 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza**
- Art. 2 – Nomina, durata, incompatibilità**
- Art. 3 – Compiti del Garante**
- Art. 4 – Forma di tutela**
- Art. 5 – Relazione agli Organi del Comune**
- Art. 6 – Struttura e personale**
- Art. 7 – Trattamento economico**

Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Biancavilla è istituito il Garante dei Diritti per l'Infanzia e per l'Adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12/07/2011 n. 112, istitutiva del Garante Nazionale; dalla L.R. n. 47 del 10/08/2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, individuandolo fra le persone residenti a Biancavilla, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva, quelle familiari e quelle educative.
2. Il Garante resta in carica quattro anni e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Biancavilla né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio biancavillese.
E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 – Compiti del Garante

- a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- j) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- k) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- l) orienta agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- m) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- n) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- o) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- p) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- q) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- r) collabora con il Garante nazionale e regionale.

Articolo 4 – Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 5 – Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.

Articolo 6 – Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, composto da personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio dell'Autorità del Garante.

Articolo 7 – Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.